

**CERM****Centro Europeo Ricerche Medievali**Viale Miramare, 317/2 - 34136 Trieste | www.cerm-ts.org | info@cerm-ts.org |
PI 01116370329 | CF 90106760326

MODULO DI ISCRIZIONE AL CERM

Per aderire al Cerm è necessario compilare il seguente modulo all'indirizzo di posta elettronica del Cerm (info@cerm-ts.org) o via fax (+390409771256) o per posta unitamente alla contabile bancaria che attesta un versamento di € 25,00 con causale "Quota tesseramento CERM (anno)". Queste sono le coordinate bancarie per il bonifico: **CERM Trieste - UNICREDIT BANCA - Agenzia Trieste Miramare - IBAN IT 89 S 02008 02213 000040321725**. Non appena ricevuta conferma del versamento provvederemo a spedirvi il libro omaggio.

ATTENZIONE: data a firma vanno apposte anche sul foglio relativo allo statuto.

DATI PERSONALI

Nome/Cognome
Via/n.
CAP/Città/Prov.
Codice Fiscale
E-mail
Tel

LIBRO OMAGGIO

- | | |
|--|---|
| ☐ STRUMENTI 01 - <i>Piccolo Atlante di Storia Medievale, 249-1492.</i> | ☐ STUDI 19 - <i>Economia politica classica e storia economica dell'Europa medievale</i> |
| ☐ STRUMENTI 02 - <i>Storia e informatica.</i> | ☐ STUDI 20 - <i>Giudizio umano e giustizia divina</i> |
| ☐ STRUMENTI 03 - <i>L'edizione dei documenti medievali.</i> | ☐ ATTI 01 - <i>Gemona nella Patria del Friuli</i> |
| ☐ STUDI 01 - <i>La società castellana nella Patria del Friuli.</i> | ☐ ATTI 02 - <i>Treviso e la sua civiltà nell'Italia dei Comuni.</i> |
| ☐ STUDI 02 - <i>Lombardi in Friuli.</i> | ☐ ATTI 03 - <i>Identità cittadine e aggregazioni sociali in Italia.</i> |
| ☐ STUDI 03 - <i>Studi di storia medievale. Economia, territorio, società.</i> | ☐ ATTI 04 - <i>La condizione giuridica delle donne nel medioevo.</i> |
| ☐ STUDI 04 - <i>Storia di Colle di Val d'Elsa nel medioevo. Vol. 1.</i> | ☐ ATTI 05 - <i>La corrispondenza epistolare in Italia (secoli XII-XV) 1.</i> |
| ☐ STUDI 05 - <i>Continuità e cambiamenti nel Friuli tardomedievale.</i> | ☐ ATTI 06 - <i>La corrispondenza epistolare in Italia (secoli V-XV) 2.</i> |
| ☐ STUDI 06 - <i>Storia di Colle di Val d'Elsa nel medioevo. Vol. 2.</i> | ☐ ATTI 07 - <i>La Sardegna nel Mediterraneo tardomedievale.</i> |
| ☐ STUDI 07 - <i>I dazi di Gemona del Friuli.</i> | ☐ ATTI 08 - <i>Chierici e laici, poteri politici e poteri religiosi nei secoli XI e XII.</i> |
| ☐ STUDI 09 - <i>Storia di Colle di Val d'Elsa nel medioevo. Vol. 3/I.</i> | ☐ ATTI 09 - <i>Art de la lettre et lettre d'art Épistolaire politique III.</i> |
| ☐ STUDI 10 - <i>Scultura e pittura del Medioevo a Treviso, I.</i> | ☐ ATTI 10 - <i>La società monastica nei secoli VI-XII.</i> |
| ☐ STUDI 11 - <i>I monaci bianchi in Galizia. Le reti cistercensi (1142-1250).</i> | ☐ ATTI 11 - <i>Monfalcone nel Medioevo.</i> |
| ☐ STUDI 12 - <i>Le subordinazioni delle città comunali.</i> | ☐ ATTI 12 - <i>Le vie della comunicazione nel medioevo</i> |
| ☐ STUDI 13 - <i>Storia di Colle di Val d'Elsa nel medioevo. Vol. 3/II.</i> | ☐ ATTI 13 - <i>La diplomazia delle città</i> |
| ☐ STUDI 14 - <i>La Tuscia pontificia nel medioevo. Ricerche di storia.</i> | ☐ ATTI 14 - <i>Nella certezza dell'incertezza. Fragilità e organizzazione del futuro dalla tarda antichità agli inizi dell'età moderna</i> |
| ☐ STUDI 15 - <i>Notai, cancellieri e ceto politico nell'Italia nord-orientale fra Due e Quattrocento.</i> | ☐ STATUTI 01 - <i>La confezione degli statuti. Gli 'attori' della norma nelle società del Mediterraneo occidentale nei secoli XII-XV.</i> |
| ☐ STUDI 16 - <i>Le raffigurazioni della sirena. Simbolismo e naturalismo nell'arte italiana secoli XI-XIII.</i> | ☐ STATUTI 02 - <i>Statuti comunali e circolazione documentarie nelle società mediterranee dell'occidente (secoli XII-XV).</i> |
| ☐ STUDI 17 - <i>L'epigrafe di Porta Romana. Scritture, élites cittadine e identità religiosa a Milano nell'età di Federico Barbarossa.</i> | ☐ CALENDARI 02 - <i>Calendario CERM 2025: Innovazioni</i> |
| ☐ STUDI 18 - <i>Bernardo di Rizzardo di Brazzacco Inferiore. Un notaio di San Daniele del Friuli tra Patriarcato di Aquileia e Repubblica di Venezia.</i> | ☐ CALENDARI 03 - <i>Calendario CERM 2026: Cielo medievale</i> |

Il sottoscritto dichiara di voler essere ammesso all'Associazione CERM in qualità di socio. A tal fine, dichiara di aver letto l'atto costitutivo (riportato sul retro) e si impegna all'osservanza delle disposizioni statutarie e regolamentari, nonché a versare la quota associativa annua. È inoltre a conoscenza che la quota associativa annuale rappresenta il contributo alle attività sociali e, pertanto, non è trasferibile e non viene rimborsata in caso di dimissioni.

Data Firma

INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196

L'Associazione CERM tutela l'utilizzo dei dati e informazioni personali forniti in osservanza del D.Lgs 196/2003 per la tutela della persona ed altri soggetti in materia di protezione dei dati personali.

1. I dati personali forniti con il presente modulo, autorizzandone il trattamento ai sensi della Legge 196/2003, vengono tutelati dall'Associazione CERM e utilizzati per gli adempimenti istituzionali, amministrativi e fiscali dell'Associazione rispetto ai Soci. Potranno essere utilizzati quindi per l'invio a mezzo posta elettronica o posta tradizionale o fax di comunicazioni periodiche (e non) sull'attività istituzionale, amministrativa, di ricerca ed editoriale del Centro. Tali dati potranno formare oggetto di trattamento mediante strumenti informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza ed atti alla produzione e gestione di archivi, elenchi e stampe, nel rispetto della normativa sopra richiamata.

2. I dati personali forniti non saranno comunicati a terzi se non per svolgere le attività indicate al punto 1.

In relazione al trattamento di cui sopra l'utente potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs 196/2003 di cui riportiamo di seguito il testo per intero.

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

3. L'eventuale richiesta di cancellazione dei dati comporta il decadimento dell'associazione al CERM.

4. Titolare del trattamento dei dati è l'Associazione CERM, con sede legale in Trieste (TS), Viale Miramare 317/2 (CAP 34136). A tale indirizzo dovranno essere inoltrate le comunicazioni di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/03 a mezzo lettera raccomandata.

RICHIESTA DI CONSENSO ALL'INVIO DI INFORMAZIONI COMMERCIALI RELATIVE ALL'ATTIVITÀ EDITORIALE DEL CERM

Presa visione dell'informativa presto il consenso al trattamento dei miei dati personali (nello specifico indirizzo postale, numero di fax ed indirizzo e-mail da me forniti con il presente modulo) per i seguenti fini: ricevimento di comunicazioni cartacee o elettroniche (newsletter/email) o a mezzo fax (periodiche e non) con informazioni commerciali in merito all'attività editoriale dell'Associazione (novità editoriali, promozioni e/o offerte commerciali).

Firma Presto il consenso ☐

STATUTO DEL CERM (Centro Europeo di Ricerche Medievali)

TITOLO I - Denominazione - Sede

ART. 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e in ossequio a quanto previsto dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Trieste, una associazione che assume la denominazione "Centro Europeo di Ricerche Medievali".

TITOLO II - Scopo - Oggetto

ART. 2

L'associazione ha lo scopo di perseguire l'attività di ricerca e di divulgazione nell'ambito degli studi medievistici con particolare attenzione alla comparazione tra gli svolgimenti storici della società italiana e le altre società europee, nonché quello della valorizzazione, attraverso l'analisi storica, la recensione degli archivi e delle fonti e l'inventariazione e la pubblicazione di testi significativi della cultura e della civiltà dell'area Alpino Adriatica, come area di particolare interesse per la confluenza di popolazioni ed esperienze culturali diverse fondamentali per la formazione dell'Europa. L'associazione non ha alcun fine di lucro e opera per fini scientifici, culturali e divulgativi.

ART. 3

Al fine di realizzare gli scopi associativi di cui all'articolo 2 l'associazione si propone di: istituire borse di studio e di ricerca; promuovere incontri, convegni, mostre, settimane di studio, seminari, conferenze, dibattiti e attività analoghe; svolgere attività didattiche e di ricerca e di aggiornamento presso scuole e università di ogni ordine e grado; divulgare materiale illustrativo e didattico; valorizzare e sviluppare il patrimonio culturale e promuovere tutte le forme di espressione e di creatività culturali; attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici e privati, musei, fondazioni, università, altre associazioni simili, biblioteche, centri di conservazione documentaria, nazionali ed esteri, per la realizzazione di attività di cui all'articolo 2; svolgere attività editoriale; esercitare, senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso si dovranno osservare le normative amministrative e fiscali vigenti; perseguire finalità di solidarietà sociale nel settore della promozione della cultura e dell'arte.

TITOLO III - Soci

ART. 4

I soci si distinguono in effettivi ed onorari. Sono soci effettivi: i soci fondatori di cui all'atto costitutivo le persone che ne facciano domanda, su presentazione di due soci, al consiglio direttivo e siano da questo accettati. Sono soci onorari le persone o gli enti che si sono distinti nel campo degli studi medievali e che vengano cooptati su delibera del consiglio direttivo.

ART. 5

La qualifica di socio si assume dal momento della delibera del consiglio direttivo. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fermo restando, in ogni caso il diritto di recesso.

ART. 6

La qualifica di socio dà diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione e di godere di tutti i benefici offerti dall'Associazione, mentre i soci effettivi hanno inoltre il diritto di voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica della norma dello Statuto e di eventuali regolamenti, per la nomina degli organi direttivi e per l'approvazione dei bilanci ed ogni altra deliberazione in seno all'assemblea. I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

ART. 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

TITOLO IV - Recesso - Esclusione

ART. 8

La qualifica di socio si perde per recesso, per mancato pagamento della quota associativa annuale, per esclusione.

ART. 9

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate degli organi dell'associazione. Altri motivi di esclusione saranno valutati dal Consiglio Direttivo, il quale delibererà in merito a maggioranza assoluta.

TITOLO V - Fondo Comune

ART.10

Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono alla Associazione a qualsiasi titolo. Le entrate dell'associazione sono costituite: - dalle quote sociali e contributi degli associati; - da elargizioni, erogazioni, lasciti diversi, donazioni, eredità, atti di liberalità provenienti a qualsiasi titolo da soggetti pubblici o privati al sostegno dell'attività o dei progetti; - da contributi di Enti Pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî; - da entrate derivanti dalle attività svolte e dai servizi prodotti; - da proventi delle cessioni di servizi e beni agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; - dagli avanzi di gestione e dagli utili derivanti dalle manifestazioni che saranno comunque reinvestiti per le attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse; - da entrate derivanti da manifestazioni culturali, da iniziative promozionali e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, che sono finalizzate al proprio finanziamento; - da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale e che sono compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Esercizio Sociale

ART. 11

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre d'ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI - Organi dell'Associazione.

ART. 12

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea dei soci effettivi; Il Consiglio Direttivo; Il Presidente.

Assemblee.

ART. 13

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

ART. 14

L'assemblea ordinaria: approva il bilancio consuntivo; procede alla nomina del consiglio direttivo; delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo; approva gli eventuali regolamenti. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto dei soci effettivi. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

ART. 15

L'assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'associazione nominando i liquidatori.

ART. 16

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nelle assemblee hanno diritto al voto i soci effettivi. Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'associazione e sulla modifica dello statuto, per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti (3/5) degli associati presenti.

ART. 17

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione e in sua assenza dal vice Presidente o da un membro del Consiglio direttivo. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea. Consiglio Direttivo.

ART. 18

Il Consiglio Direttivo è formato da 7 (sette) membri scelti tra i soci effettivi. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono immediatamente rieleggibili. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Segretario e il Cassiere. Il Presidente nomina il vice Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione è fatta di volta in volta nel modo ritenuto più idoneo. Le sedute sono valide quando v'intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta, in particolare, al Consiglio: delineare il profilo delle attività culturali e scientifiche di cui all'art. 3; redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo; compilare i regolamenti interni; stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale; deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati; compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione.

ART. 19

In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Le cariche sono ricoperte a titolo gratuito.

Presidente

ART. 20

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere d'ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal vice Presidente.

Modifica dello statuto

ART. 21

Lo statuto dell'associazione può essere modificato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti aventi diritti di voto.

Scioglimento

ART. 22

Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti aventi diritti di voto. In caso di scioglimento dell'associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche tra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, ad Enti e Associazioni indicati dal direttivo.

Norma finale

ART. 23

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Data e firma

--